### STATUTO FONDAZIONE CASA LUCCA

Art. 1

Istituzione

E' istituita in Lucca una Fondazione, denominata "Fondazione Casa Lucca".

La Fondazione ha sede in Lucca, Palazzo Ducale, Cortile Carrara.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Toscana.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

## Art. 2

Scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, senza discriminazione di genere, nazionalità, religione.

La Fondazione svolge la sua attività nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e beneficienza. Nell'ambito di tali attività la Fondazione intende promuovere come attività istituzionali la realizzazione di iniziative destinate a sostenere le situazioni di disagio personale, familiare e sociale che hanno origine dalla mancanza di un alloggio dignitoso, per favorire l'integrazione sociale nel territorio della Regione Toscana.


In proposito sarà suo obiettivo sostenere e coordinare le attività svolte dalle organizzazioni socie e partner della fondazione, che agiscano nello stesso territorio, per agevolare tanto l'operatività di quelle che operano specificatamente nell'ambito del disagio abitativo, quanto il fabbisogno di quelle che operano in altre attività di utilità sociale che possono abbisognare di soluzioni abitative più o meno temporanee atte al raggiungimento degli obiettivi statutari.

Tra le attività specifiche della Fondazione vengono particolarmente annoverate:

- studi sulle cause e sulle conseguenze del disagio abitativo, elaborazione e diffusione di proposte teoriche e pratiche
e promozione di occasioni di concertazione sull'indirizzo
strategico, per le politiche abitative del territorio, tra istituzioni pubbliche e privato sociale;

- campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi del disagio abitativo e dell'accessibilità economica degli alloggi in affitto e di proprietà;

All A ref. 13865 fere. 3583



nistra-

tamente

ma riuparte.

eri del

ntrollo ca fino C'eser-

ersona resi-

zione, di cobili o

ettivi te acimpor-

Forma-

serci-

ignor
lgere
mento
i far

i coallo che a

tenti comu-

dalge in

tto-

Boc-

r un

ella

P.R.

essa

- ricognizione, catalogazione e condivisione delle informazioni sulle strutture utilizzate dai soci e sui servizi dagli stessi svolti;

"XE

- progettazione di nuovi interventi da espletare in proprio o attraverso i soci;
- coordinamento della rete dei soci a partire dalla individuazioni dei bisogni e delle possibili soluzioni;
- promozione di raccolta fondi per la costituzione e l'incremento del patrimonio da destinare alla sperimentazione di buone pratiche per il reperimento, la costruzione, l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione di immobili e di alloggi che abbiano come utilizzatori finali le persone in situazione di particolare svantaggio sociale ed abitativo sul territorio della Regione Toscana, ad integrazione delle attività svolte dalle organizzazioni socie o partner.

Con-richiamo al Protocollo d'Intesa approvato con Del. Giunta Provinciale n. 29 del 15/02/05 avente per oggetto "Protocollo d'intesa tra la Provincia di Lucca e Regione Toscana, Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Sindacati, Organizzazioni Sociali e Categorie Economiche del Territorio Provinciale per ampliare l'offerta abitativa rivolta alle persone in situazione di particolare svantaggio sul territorio Provinciale", promosso dall'Amministrazione Provinciale di Lucca e finalizzato ad ampliare l'offerta abitativa rivolta alle persone in situazione di particolare svantaggio sul territorio provinciale, nello svolgimento delle attività si intende favorire la realizzazione di opere tese alla sostenibilità ambientale, anche per interventi concepiti per fasce della popolazione a basso reddito, coniugando valore ecologico e solidarietà (e-coefficienza).

La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:

- a) gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi previsti dalle sue attività, affidati o conferiti in diritto d'uso da parte dei fondatori;
- b) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, indagini di mercato, analisi di gradimento dell'utenza;
- c) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati.

La Fondazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi isti-

informaizi dagli

proprio o

ı indivi-

l'increzione di l'acquialloggi tuazione

rritorio à svolte

Giunta Stocollo la, Enti :zazioni ale per . situaciale", inaliz-

sone in provinavorire entale, zione a

età (e-

onnesomunque inali-

za che nti a-

immole sue te dei

atifi-

:0, a-

ta di

zione ogni istituzionali.

Essa potrà inoltre, osservate le norme statutarie dei fondatori istituzionali, assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquisire quote di azioni o di obbligazioni in altre società od imprese operanti nello stesso ambito di competenza della fondazione, avente finalità analoghe o complementari alle proprie.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra l'altro:

- stipulare convenzioni con affidamento di attività a terzi;

 promuovere, costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altre, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo
termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie,
di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere
anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici
o privati, che siano considerate opportune ed utili per il
raggiungimento degli scopi della Fondazione;


- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o posseduti a qualunque altro titolo;

- promuovere, costituire ovvero partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al proseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle attività istituzionali;
- assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale.

### Art. 3

Patrimonio e Fondo di Dotazione

- Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- a) dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;
- b) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
- c) dai fondi di riserva comunque costituiti;
- d) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
- e) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa



destinazione ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori istituzionali, i fondatori e i partecipanti sostenitori e non; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art 19.

### Art. 4

### Fondo di gestione

- Il fondo di gestione è costituito:
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;
- b) dai contributi ordinari stabiliti dai fondatori in funzione degli impegni assunti in sede di costituzione della Fondazione, di rinnovo del Consiglio di Amministrazione o di ammissione alla Fondazione e per i partecipanti nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- c) dalla valorizzazione degli apporti in natura dei partecipanti Fondatori e dei partecipanti Istituzionali;
- d) dai contributi straordinari versati dai fondatori e dai partecipanti;
- e) dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- f) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della Fondazione.

#### Art. 5

# Fondatori e partecipanti Istituzionali

A partire dal Protocollo d'Intesa di cui all'art. 2 ed a seguito delle dichiarazioni d'intenti allegate all'atto costitutivo della Fondazione, l'Amministrazione Provinciale di Lucca si pone quale Fondatore promotore.

Potranno acquisire la qualifica di fondatori, ai sensi delle norme transitorie, tutti i soggetti di seguito elencati che ne faranno domanda con le modalità previste nell'atto costitutivo stesso.

Tutti i sottoscrittori del Protocollo d'Intesa citato e delle dichiarazioni d'intenti di cui al precedente comma, e di seguito elencati:

- Comune di Borgo a Mozzano
- Comune di Camaiore
- Comune di Capannori
- Comune di Castelnuovo Garfagnana
- Comune di Pietrasanta
- Comune di Porcari
- Comune di Viareggio
- ERP

÷ çı

- Associazione Industriali di Lucca

- CeIS Gruppo Giovani e Comunità

- Consorzio SO&CO

- ENAIP

- Scuola Edile

- Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati

- Gruppo Volontari Carcere

- Misericordia di Lido di Camaiore

- Associazione Bio-Architettura Toscana (sez. di Lucca)

- Cooperativa Extraordinaire

- Sindacato CGIL

- Sindacato CISL

- Sindacato UIL

- Confartigianato Imprese Lucca

- Associazione Ghibli Valle del Serchio Onlus,

- ARCI Nuova Associazione Comitato territoriale di Lucca,

- CITTADINANZATTIVA TOSCANA Onlus - sez. di Lucca

Gli stessi potranno aderire anche in qualità di partecipanti istituzionali nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 del presente statuto, e quindi rientrando nelle varie sotto-categorie

I soggetti non compresi tra i firmatari del Protocollo d'Intesa sopra citato, possono ottenere la nomina di partecipante Istituzionale, con delibera del Consiglio di Amministrazione se, oltre a contribuire alla gestione ed al Patrimonio della Fondazione, ne condividano le finalità e siano disposti a partecipare attivamente alla rete dei fondatori e partecipanti mediante azioni coordinate.

Chiunque voglia intervenire come partecipante istituzionale deve fare apposita richiesta scritta, corredata da apposita dichiarazione d'intenti, al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'ingresso entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la domanda verrà automaticamente approvata.

### Art. 6

# Partecipanti Istituzionali

Assume la qualifica di partecipante istituzionale ordinario ogni persona fisica o giuridica, pubblica o privata, ente o associazione che contribuisca al perseguimento degli scopi della Fondazione e che apporti in sede di ammissione almeno 5.000,00 Euro in denaro.

Può aderire come partecipante istituzionale ordinario anche ogni altra organizzazione che ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa di cui all'art. 5, mediante l'apporto di almeno 5.000,00 Euro in denaro o in titoli di proprietà o diritto d'uso di immobili o fondi immobiliari, o in natura attraverso la valorizzazione di attività di volontariato e specifiche competenze nella gestione delle dotazioni patrimoniali della Fondazione, ovvero mediante reperimento, da parte di altri donatori pubblici o privati, di erogazioni liberali o diritti

DA BOLLO



ndatori itori e

alsiasi one, né

limento

onio di

iunzio-

Fonda-

di ammisure

rteci-

e dai

tuzione;

itolo,

namenfina-

a secostiale di

delle i che osti-

delle i sed'uso su immobili o fondi immobiliari.

Vengono inoltre istituite le seguenti altre categorie di partecipanti istituzionali:

partecipanti Istituzionali Sostenitori quale categoria riservata a persona fisica e giuridica, pubblica o privata, associazione o ente che contribuisca al perseguimento degli scopi della Fondazione con un apporto monetario di almeno 50.000,00 Euro ovvero apporto di immobili ad uso abitativo per un valore di mercato di almeno 150.000,00 Euro, che presenteranno domanda di adesione alla Fondazione entro e non oltre il 31/12/07:

- partecipanti Istituzionali Sovventori quale categoria riservata a persona fisica e giuridica, pubblica o privata, associazione o ente che contribuisca al perseguimento degli scopi della Fondazione con un apporto monetario di almeno 50.000,00 Euro ovvero apporto di immobili ad uso abitativo per un valore di mercato di almeno 150.000,00;
- partecipanti Istituzionali Amministrazioni Pubbliche, categoria riservata agli Enti di Diritto Pubblico, o alle persone giuridiche da essi partecipate, salvo quelle che scelgano di aderire in altra categoria; ai soci di questa categoria è richiesto un apporto in denaro in titoli di proprietà o diritto d'uso di immobili o fondi immobiliari, diritti di superficie con titolo di garanzia, in natura attraverso la valorizzazione di agevolazioni amministrative, fiscali, patrimoniali a favore della costruzione o della ristrutturazione di immobili, ovvero mediante reperimento, da parte di altri donatori pubblici o privati, di erogazioni liberali o diritti d'uso su immobili o fondi immobiliari, di almeno 30.000,00 Euro, salvo per le Amministrazioni Comunali con meno di 10.000 abitanti, per le quali l'apporto richiesto è di almeno 20.000,00 Euro; - partecipanti Istituzionali Settore Imprese, che comprende, a titolo indicativo, gli studi e le associazioni professionali, imprenditoriali e sindacali e gli enti e le scuole di formazione professionale, salvo quelle comprese tra i partecipanti Istituzionali Sovventori o che optino per l'ingresso come partecipanti Istituzionali Prestatori o come partecipanti Istituzionali Ordinari; ai partecipanti Istituzionali Settore Imprese è richiesto un apporto di almeno 15.000,00 Euro in denaro, in titoli di proprietà o diritto d'uso di immobili o fondi immobiliari, in natura attraverso la valorizzazione di prestazioni professionali nel settore immobiliare o competenze e apporto di manodopera per la costruzione, la ristrutturazione o la manutenzione di immobili, ovvero mediante reperimento, da parte di altri donatori pubblici o privati, di erogazioni liberali o diritti d'uso su immobili o fondi immobiliari;
- partecipanti Istituzionali Prestatori, che comprende, a titolo indicativo, le organizzazioni del privato sociale che svolgono attività specifiche di mediazione e riduzione del

disagio abitativo, salvo quelle comprese tra i partecipanti Istituzionali Sovventori o che optino per l'ingresso come partecipanti Istituzionali Settore Imprese o come partecipanti Istituzionali Ordinari; ai partecipanti Istituzionali Settore Prestatori è richiesto un apporto di almeno 10.000,00 Euro in denaro, in titoli di proprietà o diritto d'uso di immobili o fondi immobiliari, in natura attraverso la valorizzazione di attività di volontariato e specifiche competenze nella gestione delle dotazioni patrimoniali della Fondazione, ovvero mediante reperimento, da parte di altri donatori pubblici o privati, di erogazioni liberali o diritti d'uso su immobili o fondi immobiliari.

Gli apporti, in denaro o in natura, possono essere fatti in unica soluzione o in più soluzioni, fermo restando che i diritti spettanti in virtù della qualifica acquisita non potranno essere esercitati prima di aver apportato gli importi descritti nel presente articolo.

I Fondatori e Istituzionali hanno pari diritto di voto nell'assemblea della Fondazione.

I partecipanti Istituzionali possono appartenere ad un'unica categoria tra quelle sopra definite; l'iscrizione nel libro dei partecipanti istituzionali appositamente costituito dovrà riportare per ogni soggetto la Categoria di appartenenza e prevederne la possibile variazione nel tempo mediante apporti successivi.

### Art. 7

### Partecipanti Sostenitori

Può ottenere la qualifica di "partecipante sostenitore" ogni persona fisica o giuridica, pubblica o privata, ente o associazione, che contribuisca al raggiungimento degli scopi della Fondazione mediante lasciti, donazioni, erogazioni liberali o altri contributi in denaro o beni materiali, ovvero mediante attività di lavoro volontario qualificato. Ciascun partecipante sostenitore può fare diretto riferimento alla Fondazione oppure contribuire attraverso un fondatore e/o un partecipante istituzionale.

I Partecipanti Sostenitori possono fare domanda di adesione alla Fondazione in qualità di partecipante Istituzionale e far valere i contributi già erogati quali apporti a tal fine, solo qualora detti contributi non siano pervenuti alla Fondazione in qualità di apporto a favore di altri partecipanti Istituzionali.


### Art. 8


### Esclusione e recesso

Ciascun partecipante (istituzionale e non) può fare domanda di recesso al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via e-









- par-

ciserassoscopi

00,00 valo-

eranno il 31/

ia ria, asdegli almeno

tativo

cate-

ersone ano di è riiritto rficie zazioiali a mmobinatori

uso su salvo .tanti, Euro; rende.

sole di parteigresso cipan-

ssiona-

i Set-)0 Euro mobili

azione compeistrut-

ite reati, di i immo-

a tiile che one del

#### semplificativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le condizioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione:
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- morte o estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali

Esclusioni e recessi devono essere portati a conoscenza dall'Assemblea nella prima riunione utile.

#### Art. 9

#### Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti Istituzionali
- Il Presidente della Fondazione
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Revisore Unico o Il Collegio dei Sindaci Revisori (laddove previsto)

La partecipazione agli organi, ad eccezione della partecipazione al Collegio dei Revisori Contabili, non da diritto a compenso.

Sono uffici della Fondazione il direttore generale e, ove istituita, la segreteria amministrativa.

Il Direttore è l'unica figura retribuita; tuttavia, al fine di garantire il rispetto del principio di economicità nella gestione delle attività della fondazione nella fase di avvio, stimato almeno nel primo biennio di esercizio, il Direttore dovrà essere prioritariamente individuato all'interno delle disponibilità professionali presenti tra i soggetti aderenti alla Fondazione o appartenenti al privato sociale.

Il Direttore, in sede di bilancio preventivo o a fronte di finanziamenti per specifiche attività di ricerca o partecipazione a specifici progetti, può prevedere disponibilità di bilancio per la remunerazione di personale di segreteria piuttosto che per contratti di collaborazione su iniziative specifiche.

### Art. 10

Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti istituzionali L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti istituzionali ha il compito di indicare le priorità di indirizzo politico, di concertare, in plenaria o attraverso commissioni e gruppi di lavoro, le sinergie necessarie per ottimizzare le attività e le risorse reciproche in un'ottica di coordinamento tra i soci e di approvare gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Direttore.

Formula un parere preventivo obbligatorio ma non vincolante : - su proposte di bilancio preventivo e consuntivo;

ione con

nza dal-

onali

ci (lad-

:teciparitto a

ove i-

al fine à nella avvio, rettore

o delle

derenti

onte di tecipalità di reteria ziative

nali nali ha ico, di uppi di ività e a i sondazio-

Lante:

- su eventuali fatti di gravità straordinaria che possano verificarsi nella gestione economica e patrimoniale sottoposti alla sua attenzione da parte del Presidente della Fondazione; - sullo scioglimento della Fondazione e sulla proposta di devoluzione del patrimonio residuo;

- su ogni altro argomento sottoposto alla sua valutazione da parte del Presidente della Fondazione.

Ciascun fondatore o partecipante istituzionale, indipendentemente dal valore del proprio apporto alla Fondazione, partecipa all'Assemblea attraverso il legale rappresentante o persona da esso delegata, ed ha diritto ad esprimere un unico voto. Ogni persona presente in Assemblea non può rappresentare, per incarichi propri o per delega ricevuta, più di tre aventi diritto al voto.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno e ed è valida, in prima convocazione, se sono rappresentati, in proprio o mediante delega, almeno la metà degli aventi diritto.

In seconda convocazione, che deve essere convocata a distanzà non minore di ventiquattrore dalla prima, l'Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti.

L'Assemblea, che è presieduta dal legale rappresentante della Fondazione o da suo incaricato, è convocata con invio di apposito avviso spedito anche via fax, e-mail o altro strumento che dia certezza di ricezione, da inviare almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso contrario l'Assemblea è valida solo in caso di presenza, in proprio o mediante delega, o di assenza giustificata, della totalità degli aventi diritto al voto. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e indicare il luogo e l'ora della seduta sia in prima che in seconda convocazione.

Qualora l'ordine del giorno preveda modifiche statutarie, altre materie di natura straordinaria, o questioni non specificatamente previste dallo statuto, l'Assemblea è valida solo se sono presenti, in proprio o mediante delega, almeno la metà degli aventi diritto.

All'Assemblea assistono senza diritto di voto i partecipanti. Art. 11

Presidente della Fondazione e Vice-Presidente Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

E' il legale rappresentante della Fondazione e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, di cui è membro di diritto, e l'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti istituzionali.

Svolge un ruolo di rappresentanza istituzionale e cura tutti gli aspetti di gestione straordinaria della Fondazione, salvo sostituire il Direttore su sua richiesta o in caso di assenza o impedimento di altra natura laddove la situazione mostri caratteri straordinari di gravità ed urgenza.

Il Vice-Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione





tra i suoi membri, sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, compresa la rappresentanza legale ed istituzionale, in caso di sua assenza temporanea o prolungata, o su sua esplicita richiesta.

#### Art. 12

### Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri stabilito dallo stesso Consiglio, oltre che dal Presidente della Fondazione che né è membro di diritto e lo presiede; in ogni caso costituiscono il Consiglio:

- - un componente designato dal Fondatore Promotore;
- un componente ciascuno designato da ogni partecipante istituzionale sostenitore o sovventore;
- ulteriori componenti, designati dall'assemblea dei fondatori e dei partecipanti istituzionali, con criteri determinati con apposito regolamento e nel rispetto delle seguenti aliquote:
- massimo quattro designati da fondatori e partecipanti istituzionali Amministrazioni Pubbliche;
- massimo tre designati da fondatori e partecipanti Istituzionali Settore Imprese;
- massimo due designati da fondatori e partecipanti Istituzionali Prestatori;

di.

- massimo uno nominato da fondatori e partecipanti Ordinari. Ogni fondatore o partecipante istituzionale non può designare più di un nominativo.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile per più mandati.

Le designazioni devono essere effettuate almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio in carica secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto; il regolamento dovrà prevedere le modalità e i termini per l'esercizio del diritto, ed in particolare la sospensione dalla possibilità di partecipare alla designazione dei consiglieri per i fondatori ed i partecipanti istituzionali, in caso di mancata contribuzione, quantomeno nelle misura minima stabilita annualmente per i partecipanti ordinari, al fondo di gestione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 anni e sono rieleggibili; il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo.

Il soggetto o l'organo che li ha designati può revocarli anche senza giusta causa, senza che ciò possa comportare alcuna richiesta di tipo risarcitorio; con l'atto di assumere la carica, l'amministratore dichiara di conoscere e accettare la presente clausola statutaria.

sue funnale, in a espli-

mero valtre che iritto e

ce isti-

:ondato-:rminati :ti ali-

i isti-

Istitu-

Istitu-

inari. signare

eggibi-

giorni
= moda=tto di
> dovrà
dirit-

lità di idatori itribu-

ilmente .a Fon-

rica 3

wazioiferiuto al

li analcuna la caare la Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto o l'organo che lo aveva designato deve provvedere entro 30 giorni alla nuova designazione di un altro Consigliere nel rispetto delle procedure previste nel regolamento.

Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti e-manati e l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di inadempienze di minore gravità o su richiesta dell'interessato i consiglieri possono essere sospesi dalla carica per un periodo non superiore a 90 giorni; i consiglieri sospesi non vengono computati per il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti nello Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione, cui spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte le attività della Fondazione, determina, in conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi e i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa, ed esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede:

a) alla nomina del presidente e del vice presidente. Il presidente è scelto tra i componenti designati dai fondatori. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata e presieduta dal consigliere anagraficamente più anziano designato dai fondatori istituzionali.

b) alla nomina, del revisore unico o dei componenti del Collegio dei Revisori, e alla indicazione del relativo presidente;

- c) all'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta;
- d) alla approvazione, entro 90 giorni dal suo insediamento, di un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;
- e) alla approvazione, alle medesime scadenze previste per il bilancio di previsione, di un documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;
- f) all'accettazione di nuovi partecipanti istituzionali e





non

- g) alla determinazione delle quote annuali minime di funzionamento della Fondazione, suddivise per le diverse categorie di fondatori e partecipanti, nel rispetto di quanto previsto nel protocollo; in ogni caso la quota prevista per i fondatori non potrà essere inferiore a quanto stabilito per i partecipanti istituzionali ordinari;
- h) alla nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo;
- i) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- j) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
- k) alla nomina, previa designazione del Fondatore promotore Amministrazione Provinciale di Lucca, del direttore generale della Fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 13;
- 1) alla nomina e revoca dei direttori e dei dirigenti degli istituti e dei servizi che fanno capo alla Fondazione, determinandone le relative attribuzioni e mansioni, e i relativi compensi;
- m) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa
- al loro stato giuridico ed economico;
- n) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- o) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- p) al conferimento di incarichi professionali;
- q) alla nomina di procuratori;
- r) alla eventuale approvazione di un proprio regolamento in-
- s) alla definizione e approvazione del regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 11 che precede;
- t) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento, alla durata ed alla revoca di commissioni tecniche e scientifiche, finalizzate alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;
- u) all'istituzione di un Comitato Esecutivo e/o all'attribuzione di deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o al Direttore;
- v) alle modifiche statutarie;
- w) alla nomina di un segretario.
- Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere a), b), c), d), e), f), u), v) del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è ne-

ce

ri

I1

La

SI

na

pi

1

funziotegorie revisto ondatoparte-

io;
laltri

nonché l rag-

motore nerale a, in-

a, into al-

degli deterlativi

lativa

one di

1 liti

o in-

ui al

meccom-

izzaermiloro

ribu-Ammi-

orelatedel

ne-

cessario il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e comunque almeno ogni 180 giorni.

La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima.

La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voți, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal segretario su apposito libro, è sottoscritto da questo ultimo e dal Presidente

### Art. 13 Direttore


La gestione e l'Amministrazione ordinaria della Fondazione è affidata al Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare i criteri di selezione del Direttore, che resta in carica fino a revoca o dimissioni per giusta causa o per gravi e comprovati motivi, o per sfiducia motivata da parte del Consiglio di Amministrazione previo parere preventivo non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti istituziona-li.

Il Direttore deve avere, oltre che competenze specifiche in materia, spiccate capacità manageriali soprattutto in ordine alla gestione delle risorse umane, al fine di svolgere al meglio la funzione di coordinamento della rete costituita dal Fondatore promotore e dai fondatori e partecipanti Istituzionali, e, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, gestire il Patrimonio economico, ma anche operativo e di conoscenza, secondo le indicazioni politiche e strategiche indicate dall'Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti istituzionali e dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto. Oltre alle relazioni con i fondatori e partecipanti il Direttore cura quelle con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole realtà socie e partner della Fondazione.

Agisce con delega di rappresentanza, sulla base delle indica-





zioni derivanti dalle previsioni di bilancio, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

In particolare il Direttore:

- mantiene i contatti di carattere continuativo con il Fondatore promotore e con i fondatori e partecipanti Istituzionali e con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- svolge tutte le operazioni connesse alla gestione ordinaria ed al funzionamento della Fondazione;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione compresa la presentazione di progetti su linee di finanziamento nazionali ed europee, l'apertura di conti correnti postali e bancari, per la gestione generale o dedicati a singore attivica, la stipula di atti e scritture pubbliche o private, per la gestione di rapporti societari così come per la stipula di mutui o contratti di compravendita o di accettazione di donazioni o qualunque altro atto della stessa natura rientrante tra gli scopi di cui all'art. 2 e derivanti dalle indicazioni di indirizzo strategico deliberate dal Consiglio di Amministrazione, anche in relazione alle indicazioni provenienti dall'Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti istituzionali;
- cura l'esecuzione dei progetti;
- coordina i tavoli e le commissioni operative costituite tra i Fondatori ed i partecipanti istituzionali;
- dirige l'eventuale personale della Fondazione predisponendo l'organizzazione degli uffici.
- Il Direttore ha l'obbligo di tenere informato il Presidente sul proprio operato e condividerne la strategia e l'opportunità. Il Presidente può sostituire il Direttore nell'esercizio delle sue specifiche funzioni solo in caso di gravi e comprovati motivi di assenza o impedimento di altra natura, ovvero su richiesta dello stesso.

### Art. 14

### Segreteria Amministrativa e staff

Il Direttore può chiedere all'assemblea la copertura del costo annuale per la Segreteria Amministrativa, quale ufficio ausiliario interno alla Fondazione che eserciti le attività di segreteria per tutte le iniziative della Fondazione. In particolare, per un'efficace esecutività, la Segreteria Amministrativa cura la stesura degli atti e della corrispondenza, predispone la redazione dei verbali degli organi e degli organismi collegiali della Fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata. Per l'esecuzione di progetti specifici, in presenza di apposita copertura economica, il Direttore può stipulare contratti di fornitura di servizi professionali, contratti di collaborazione a progetto o assunzioni a tempo determinato.

Art. 15

ci gli

Pondaonali

naria

amminee di cor-

icati

come i ac-

tessa vanti Con-

azioipan-

e tra

nendo

dente

erci-

tura,

l coicio
ività
i. In
mminza,
ora ed
ento
dita.
pporat-

lla-

Esercizio finanziario e norme di contabilità L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposto dal Direttore e dal Presidente e previo parere dell'assemblea dei fondatori e dei partecipanti.

Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, devono regolamentare l'attività della Fondazione nei limiti delle possibilità economiche e finanziarie.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Direttore o, in sua sostituzione, dal Presidente, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla stessa legge.

Art. 16

Collegio dei Revisori di Conti e certificazione di bilancio Il Consiglio di Amministrazione, nomina un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori dei Conti composto da un Presidente e due membri effettivi. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di verifica tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio dei Revisori dei Conti può parteci-A pare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per numero tre esercizi e può essere riconfermato per ulteriori tre esercizi per un massimo di sei anni consecutivi. In sede di bilancio preventivo il Consiglio di Indirizzo stabilisce, laddove necessario od obbligatorio per legge, l'ammontare dei compensi da prevedere per i Revisori. Indipendentemente dalla presenza o meno del Collegio dei Revisori, il Consiglio di Indirizzo può altresì richiedere la certifica-





zione del bilancio di esercizio da parte di una società accreditata, qualora sia stato previsto in sede di bilancio preventivo, ovvero può farne richiesta motivata da sottoporre alla delibera dell'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo; in detto caso il Bilancio viene approvato previa verifica della società di certificazione.

Art: 17

Vigilanza

Il Controllo sulle attività della Fondazione è svolto in conformità a quanto dispone l'art. 25 del Codice Civile e la legislazione specifica in materia.

Art. 18

Scioglimento e liquidazione della Fondazione In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della Legge 23/12/96 n. 662.

In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D.Lgs. 42/04, e dunque aventi valore artistico, culturale, documentario, ecc, saranno devolute ai Fondatori istituzionali, i quali dovranno obbligarsi a garantire la pubblica fruizione dei beni stessi.

I beni conferiti in uso e/o comodato ritorneranno nella disponibilità degli originari conferenti o comodanti.

Il fondatore promotore può inoltre richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della Fondazione o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di cui al comma che precede è rimessa alla insindacabile valutazione dell'arbitro di cui al seguente articolo.

Art. 19

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite, presso la camera arbitrale istituita presso la Camera di C.C.I.A.A. di Lucca - e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Art. 20

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli artt. 14 ss cod.civ. e le altre norme vigenti.

Art. 21

Prima nomina organi statutari

La prima nomina degli organi statutari sarà effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

in the state of th			1
ocietà ac- i bilancio sottoporre ne del Bi- approvato  co in con- e e la le- io di Am- termina i attività tà di Vi-	Categorie di Soci	Pubbliche Partecipante Istituzionale Amministrazioni Pubbliche Partecipante Istituzionale Amministrazioni Pubbliche Partecipante Istituzionale Ordinario	Partecipante Istituzionale Sostenitore Partecipante Istituzionale Ordinario Partecipante Istituzionale Ordinario Partecipapante Istituzionale Ordinario Rartecipapante Istituzionale Ordinario
ppartenen- que aventi unno devo- bbligarsi nella di- oglimento orzione o la fonda- hiesta di e valuta-	Apporto minimo previsto agli art. 6* e 7 dello Statuto Fondazione CASA Lucca	630.000,00 620.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00	E5.000,00 E5.000,00 E5.000,00 E135.000,00 E135.000,00 E135.000,00
comprese e e vali- istituita la norma- la norma- la norma- la altre  viole si la si		Comune di Capannori Comune di Capannori Comune di Castelnuovo Garfagnana ASSOCIAZIONE GHIBLI GRUPPO VOLONTARI CARCERE ENAIP Consorzio So & Co Cittadinanzattiva Toscana ONLUS ( Sez. di Lucca ) Misericordia di Lido di Camaiore Istituto Nazionale BioArchitettura ( sez. di Lucca ) Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati Arci Nuova Associazione Ce.I.S. Gruppo Giovani e Comunità Arcidiocesi di Lucca	ERP Lucca CGIL Lucca UIL Lucca CISL Lucca TOTALE

Il presente atto è stato da me notaio letto, alla presenza dei testimoni, al comparente che lo approva e conferma. Consta di tre fogli scritti da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte di mia mano per nove pagine fin qui.

Sottoscritto alla ore dodici e venticinque minuti. F.to Stefano Baccelli - Elisabetta Biagioni teste - Maria Pia Berlingacci teste - Aldo Mignone notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale

in più fogli muniti delle prescritte firme.

Luca 26 Tronzo 2007